



## COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93 DEL 08/09 2021

OGGETTO: Istanza presentata dai Sigg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ prot. nr \_\_\_\_\_ del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/1 e prot. nr \_\_\_\_\_ del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/2. **NON AMMISSIONE PARZIALE alla massa passiva della liquidazione**

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di Settembre, alle ore 17.30, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

|                                      |            | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------------------------|------------|----------|---------|
| Dott. Paolo Ancona                   | Presidente | X        |         |
| Dott. Giuseppe Gaeta                 | Componente | X        |         |
| Dott.ssa Alessandra Melania La Spina | Componente | X        |         |

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
  - che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

**VISTE** le istanze presentate dai Sigg. acquisite al  
 protocollo generale del Comune rispettivamente con il nr 16430 del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/1 per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 210.050,16 e prot. nr 16433 del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/2 per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 102.722,39 per pagamento canoni di locazione;

**CONSIDERATO** che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

**DATO ATTO** che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità PARZIALE, delle suddette istanze come di seguito indicato:

- ist. nr. 197/1: limitatamente all'importo di euro 207.550,16 alla massa passiva del presunto credito vantato stante che:

*"giusta attestazione ex art. 254 TUEL resa dal Responsabile della P.O.4 con nota prot n. 50730 del 22/11/2017, il Comune di Favara non è debitore di canone di locazione, non è debitore di aumenti e variazioni ISTAT dal 30/06/2003 poiché da tale data i locali sono stati resi liberi e sono sempre stati in uso dei proprietari. In particolare va detto che il Responsabile attesta un importo di risarcimento danni complessivo (piano terra e II piano)*

dell'immobile pari ad € 5.000,00 e pertanto si ritiene ammissibile solo detto importo considerandolo imputabile per metà al piano secondo (per l'istanza in oggetto) e per metà per il piano terra (altra istanza). In considerazione di ciò e della attestata non spettanza della pretesa creditoria se non nel limite di euro 2.500,00 quali soli danni accertati, si comunica preavviso di rigetto della restante somma pari ad euro 207.550,16 per le motivazioni suddette e4 meglio specificate nell'attestazione ex art. 254 TUEL suddetta disponibile al creditore istante nei modi e nelle forme previste in materia di accesso agli atti. Si ammette il credito per euro 2.500,00 anziché € 210.050,16 come richiesto dall'istante.”;

- ist. nr. 197/2: limitatamente all'importo di euro 100.222,39 alla massa passiva del presunto credito vantato in quanto:

“giusta attestazione ex art. 254 TUEL resa dal Responsabile della P.O.4 con nota prot n. 50730 del 22/11/2017, il Comune di Favara non è debitore di canone di locazione, non è debitore di aumenti e variazioni ISTAT dal 30/06/2003 poiché da tale data i locali9 sono stati resi liberi e sono sempre stati in uso dei proprietari. In particolare va detto che il Responsabile attesta un importo di risarcimento danni complessivo (piano terra e II piano) dell'immobile pari ad € 5.000,00 e pertanto si ritiene ammissibile solo detto importo considerandolo imputabile per metà al piano secondo (per l'istanza in oggetto) e per metà per il piano terra (altra istanza)”.

**DATO ATTO** altresì che, per la restante somma richiesta, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione;


#### **CONSIDERATO CHE:**

- Questa Commissione Straordinaria, con nota prot. n 6915 del 25/02/2021 per l'istanza prot n. 16430 del 12/04/2017, rif Ge.Di. nr 197/1 e con nota prot. n 6919 del 25/02/2021 per l'istanza prot n. 16433 del 12/04/2017, rif Ge.Di. nr 197/2 ha dato comunicazione all'istante di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia, in merito alla richiesta presentata, indicando le suddette motivazioni di non ammissione PARZIALE alla massa passiva;
- Che, da parte del creditore istante, non sono pervenute osservazioni al suddetto preavviso di rigetto parziale.
- Che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

**RITENUTO** pertanto che la partita creditoria in esame non presenta, relativamente all'istanza 197/1, limitatamente all'importo di euro 207.550,16 i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, mentre va ammessa alla massa passiva per il complessivo importo di euro 2.500,00 e relativamente all'istanza 197/2, limitatamente all'importo di euro 100.222,39 i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, mentre va ammessa alla massa passiva per il complessivo importo di euro 2.500,00;

**VISTO** l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

**VISTO** l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;



## **RICHIAMATI:**

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

## **DELIBERA**

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di non ammettere parzialmente alla massa passiva della liquidazione, limitatamente all'importo di euro 207.550,16 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la domanda presentata dai Sigg.  
e acquisita al protocollo generale del Comune con il nr 16430 del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/1 per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 210.050,16. Rimane ammissibile la somma di euro 2.500,00.
3. Di non ammettere parzialmente alla massa passiva della liquidazione, limitatamente all'importo di euro 100.522,39 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la domanda presentata dai Sigg.  
e acquisita al protocollo generale del Comune con il nr 16433 del 12/04/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 197/2 per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 102.722,39. Rimane ammissibile la somma di euro 2.500,00.
4. Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
5. Di dare atto che, per la restante somma richiesta, sarà trasmessa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 D. Lgs. n.267/2000 e si procederà dunque all'ammissione e liquidazione, in caso di accettazione, o all'accantonamento, in caso di non accettazione, secondo quanto disposto da questa Commissione con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019;
6. Di disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto deliberativo all'istante al recapito indicato ai sensi dell'art. 9 comma 4 DPR 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata A/R,;

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara.
- Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale previa redazione, lettura e approvazione, viene sottoscritto come segue.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



*Paolo Ancona*  
*Alessandra Melania La Spina*  
*Giuseppe Gaeta*  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*Giuseppe Gaeta*

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **09 SET 2027** al \_\_\_\_\_  
all'Albo Pretorio Informativo, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge  
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati  
prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)